

N. 01687/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00093/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana – Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS— in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio.

***e con l'intervento di***

*ad*

*opponendum:*

di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza prot. n. -OMISSIS- dell'Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-, notificata in data 25/10/2021, avente ad oggetto: “D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Capo IV Sezione III – Inosservanza norme tecniche per le zone sismiche – LAVORI di ampliamento del piano sottotetto in un fabbricato in muratura di pietrame sito in via -OMISSIS- (fg n. 3 part.lle-OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-”;

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comune di-OMISSIS-

- nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali la nota prot. n. -OMISSIS-del Comune di-OMISSIS- e gli atti comunicati dal Comune di-OMISSIS- all'Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell'Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-, comunicato in data 09/11/2022, avente ad oggetto: “SANATORIA OPERE ABUSIVE – Legge 13.3.1988 n. 68 Art. 4 – L. 47/85 art. 13 – L.R. 4/03 art. 110, Certificato di idoneità sismica relativo alla realizzazione di una copertura di un sottotetto posto al piano secondo di un fabbricato sito in via-OMISSIS- – -OMISSIS-; Ditta: -OMISSIS-”;

- dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;

per la condanna ex art. 30 c.p.a.

dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – DRT – Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale intimato e di-  
OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Calogero  
Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Agendo in giudizio, la ricorrente ha esposto:

- di avere ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. -OMISSIS-), per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto esistente, ai sensi della L.r. n. 6/2010, per la certificazione energetica e la riqualificazione architettonica del fabbricato di sua proprietà sito in-OMISSIS-, -OMISSIS-;
- di avere comunicato in data 15/10/2021 l'ultimazione dei lavori assentiti con la C.E. n. -OMISSIS-, di cui l'UTC del Comune di-OMISSIS- ha dato atto con nota prot. n. -OMISSIS-;
- il Comune di-OMISSIS- con ordinanza n. -OMISSIS- ha disposto la sospensione dei lavori, che ha revocato e riadottato con ordinanza n.-OMISSIS-, in relazione alla rilevata mancanza di nulla-osta del Genio Civile sui lavori di manutenzione straordinaria del tetto;
- con atto prot. n. -OMISSIS- l'Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-ha ordinato la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 97 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, rilevando in motivazione che *“con nota prot. n. -OMISSIS-il Comune di-OMISSIS- ha trasmesso a questo Ufficio la documentazione relativa alla ditta in oggetto specificata da cui risulta*

*che la stessa ha abusivamente realizzato un ampliamento dell'esistente sottotetto aumentandone la superficie e l'altezza. L'ampliamento in altezza è stato realizzato sopraelevando le murature esistenti in pietrame con muratura in forati chiusa superiormente da travi in c.a. La copertura è formata da un'orditura principale e secondaria in legno*", contestando la violazione degli artt. 93 e 94 per la realizzazione dei lavori senza autorizzazione del Genio civile, nonché degli artt. 85 e 86 per la mancata presentazione dei calcoli statici delle strutture realizzate;

- il Comune di-OMISSIS- non ha adottato alcun provvedimento sanzionatorio, avendo rilevato la conformità dei lavori al progetto, avvisando la ricorrente – con nota prot. n. -OMISSIS-- che la prosecuzione dei lavori dovesse essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio del Genio Civile e dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS-.

Avverso tale provvedimento del Genio civile, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 7/8/90 n. 241 recepito dalla l.r. 30/4/91 n. 10 – violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, stante la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere.

2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241 recepiti dalla l.r. 30/4/91 n. 10 – violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, stante la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 85, 86, 90, 93, 94 e 96 d.p.r. 96/06/2001 n. 380, degli articoli 7 e ss. l. 07/08/1990 n. 241 recepiti dalla l.r. 30/4/91 n. 10 – Erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria – Violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, rilevando il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'erroneità del presupposto

poiché nel caso di specie, non si è verificata la “sopraelevazione di un piano” ex art. 90, citando al tal fine Cons. Stato, sez. II, 15 gennaio 2021, n. 491.

Si sono costituiti in giudizio l'amministrazione regionale intimata nonché, *ad opponendum*, -OMISSIS-, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti, regolarmente notificato e depositato, la ricorrente ha ulteriormente esposto:

- di avere chiesto il rilascio del permesso a costruire ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 al Comune di

-OMISSIS-, che, con atti prot. n. -OMISSIS-, ha accertato *“la sussistenza della doppia conformità al momento della realizzazione delle opere che della richiesta art. 36 e 37 del DPR 380/01 e s.m.i. rispetto alla norma urbanistica vigente”*;

- di avere inoltrato all'Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS- la documentazione per il rilascio del Certificato di idoneità sismica (CIS), che ha integrato in data -OMISSIS- con *“Relazione di Calcolo e Analisi Comparativa dei carichi*;

- che, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, l'Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS- ha restituito il CIS senza visto di avvenuto deposito in quanto *“l'abuso commesso ...è consistito nell'ampliamento in sopraelevazione ed in superficie dell'esistente sottotetto, così come evidenziato nel verbale di violazione prot. n. -OMISSIS- ...; pertanto l'intervento eseguito rientra tra quelli di cui al punto 8.4.3 del D.M. 17/01/2018. Non è quindi condivisibile la scelta del professionista incaricato di considerare l'abuso commesso come un intervento di “Riparazione o intervento locale” di cui al punto 8.4.1 del citato D.M.”*.

Avverso tale ulteriore provvedimento la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, lamentandone l'illegittimità derivata dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e ribadendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 della l. reg. 16 aprile 2003, n. 4 e degli artt. 37, 85, 86, 90, 93, 94 e 96 del d.P.R. 6 giugno 2001,

n. 380 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria – violazione degli articoli 7 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, recepiti dalla l.r. 30 aprile 1991 n. 10 – violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo.

Con ordinanza n. 71/2023, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare avanzata con il ricorso per motivi aggiunti chiedendo documentati chiarimenti al Comune di-OMISSIS-, compensando le spese di fase.

In vista dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e documenti e il Comune di-OMISSIS- ha ottemperato all'ordinanza istruttoria.

All'udienza pubblica del 14 febbraio 2024, presenti i difensori delle parti, coma da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è infondato e va rigettato.

Deve preliminarmente evidenziarsi come costituisca circostanza pacifica e non contestata che le opere realizzate in forza della C.E. n. -OMISSIS- siano da considerarsi abusive stante l'assenza del previo nulla-osta del Genio Civile, oggetto di specifica condizione di efficacia dei lavori indicata nel titolo edilizio.

Stante l'abusività dell'intervento realizzato, la parte ricorrente ne chiesto al Comune di-OMISSIS- la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 dell'“abuso commesso [...] consistito nell'ampliamento in sopraelevazione ed in superficie dell'esistente sottotetto, così come evidenziato nel verbale di violazione prot. n. -OMISSIS-delle opere dal progetto assentito con la C.E. n. -OMISSIS-, avendone anzi asseverato la doppia conformità e l'avvenuta ultimazione (v. atto prot. n. -OMISSIS-).

E invero la C.E. n. -OMISSIS— anche per quanto si esporrà con riferimento ai motivi aggiunti – deve ritenersi inefficace stante la mancata acquisizione del nulla osta del Genio Civile con conseguente illegittimità delle attività edilizie svolte sulla

base della stessa: ne consegue pertanto la legittimità dell'ordine di sospensione impugnato con il ricorso introduttivo, stante la necessità di previo rilascio del nulla osta del Genio civile.

E invero, l'art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001 non sottrae ogni intervento – che non costituisca sopraelevazione nei termini ivi previsti – al necessario rilascio del nulla-osta del Genio civile.

Sotto tale profilo il terzo motivo del ricorso introduttivo è infondato e va rigettato. Parimenti sono infondati il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo poiché: *i*) l'omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale da adire e il termine per ricorrere non incidono sulla legittimità del provvedimento adottato riflettendosi eventualmente sulla "scusabilità" dell'eventuale errore – su tali questioni – del ricorrente (T.a.r. per la Toscana, sez. II, 23 febbraio 2006, n. 673); *ii*) trattandosi di un procedimento iniziato su istanza di parte (art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001) non occorre la comunicazione di avvio del procedimento (T.a.r. per la Campania, sez. IV, 2 marzo 2017, n. 1220)

Non merita accoglimento neppure il ricorso per motivi aggiunti.

E invero, per gli interventi soggetti a permesso di costruire o consentiti a seguito di denuncia che ricadono in area sismica, la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, deve riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento della presentazione della domanda di sanatoria. (T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. VI, 20 maggio 2022, n. 3450).

Ciò posto, il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, nella parte in cui qualifica l'intervento eseguito ai sensi del punto 8.4.3. del d.m. 17 gennaio 2018, è legittimo stante l'infondatezza della censura articolata.

Il provvedimento impugnato, infatti, nel denegare il nulla-osta in sanatoria afferma che l'intervento edilizio *“è consistito nell'ampliamento in sopraelevazione ed in superficie dell'esistente sottotetto, così come evidenziato nel verbale di violazione prot. n. -OMISSIS- ...; pertanto l'intervento eseguito rientra tra quelli di cui al punto 8.4.3 del D.M. 17/01/2018. Non è quindi condivisibile la scelta del professionista incaricato di considerare l'abuso commesso come un intervento di “Riparazione o intervento locale” di cui al punto 8.4.1”* .

Afferma la ricorrente come il provvedimento impugnato non tenga conto che l'intervento edilizio realizzato sia volto alla sola modifica del tetto con riferimento alle altezze e alla superficie e richiamando così le argomentazioni spese dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui allorché il progetto non preveda alcun aumento del numero dei piani, rimasto invariato, *«ma l'incremento della quota d'imposta in gronda del nuovo tetto, cioè un intervento strutturale non assimilabile al concetto specifico di sopraelevazione»* e così affermando alla luce dell'*«aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. Infrastrutture e trasporti del 17 gennaio 2018)»* che [...] *«Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]» (art. 8.4.3), laddove nel caso di specie l'incremento di superficie abitabile non è dimostrato, ma semplicemente supposto (il progetto prevedeva che il sottotetto avesse destinazione non residenziale, di semplice annesso per piccola lavanderia e stenditoio con soffitta nella parte più bassa, e l'appellante non ha addotto alcun valido argomento in senso contrario, limitandosi a notare il miglioramento dell'accessibilità e dell'aerazione del vano, senza soffermarsi sulla concreta praticabilità ad uso*



*abitativo, anche alla luce delle sue caratteristiche plano-volumetriche*» (Cons. Stato, sez. II, 15 gennaio 2021, n. 491).

Tali conclusioni, senz'altro condivisibili, non possono però applicarsi senza tenere conto dell'effettiva portata, nel caso in esame, dell'intervento edilizio laddove, a prescindere dalla formale qualificazione delle opere realizzate, assuma, per dimensioni e consistenza, la natura di intervento di sopraelevazione, anche alla luce dei parametri dell'abitabilità per il recupero dei sottotetti a fini abitativi previsti dall'art. 18 della l.r. 4/2003 e dell'art. 5 della l.r. 16 del 2016.

La struttura edificata ha quindi, almeno potenzialmente, le caratteristiche dell'abitabilità per cui non può essere considerata un mero "volume tecnico", concetto nel quale ricadono esclusivamente quei volumi che sono unicamente diretti a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono essere ubicati all'interno delle parti abitabili dell'edificio, sebbene sia consentito l'accesso al loro interno finalizzato alla manutenzione degli impianti ivi contenuti.

In tale ottica, pertanto, appare corretta la determinazione del Genio civile laddove – nel verificare l'ampliamento del sottotetto sia in orizzontale sia in verticale innalzando "imposta del tetto a quota 2,30 int. nonché il "colmo esistente", posto a quota 1,75 mt, fino a quota 3,50 mt. – ha qualificato l'intervento in termini di ampliamento e sopraelevazione.

D'altronde, la funzionalizzazione di tale opera ad un eventuale recupero abitativo di tale volume creato emerge dalla stessa C.E. n. -OMISSIS- e dalla relativa istanza di rilascio ove si già si sottolinea come "*gli interventi edilizi si svolgeranno nell'ambito della plano-volumetria esistente*", *salvo l'ampliamento della volumetria proposta per il recupero del sottotetto, e che è inferiore a mc. 200*" (cfr. all. 13 della produzione documentale dell'Assessorato).

L'intervento eseguito rientra tra quelli di cui al punto 8.4.3 del D.M. 17/01/2018 disciplinante gli interventi di adeguamento che sono da considerarsi obbligatori quando si intenda: *“a) sopraelevare la costruzione; b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta; c) apportare variazioni di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali.”*.

L'intervento in esame non solo ha ampliato la costruzione, ma ha realizzato una sopraelevazione, nozione predicabile con riferimento non solo con riferimento alla totale creazione *ex novo* di un piano, ma anche all'ampliamento e alla trasformazione di un precedente piano, avente originaria destinazione di mero locale tecnico (di copertura, coibentazione o di mero sgombero), in un volume potenzialmente abitabile (Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2021, n. 2563) destinato a non avere una mera funzione accessoria o pertinenziale (urbanisticamente neutra – es. lavanderia e soffitta – così come verificatosi nella fattispecie di cui a Cons. Stato, sez. II, 15 gennaio 2021, n. 491), ma una chiara funzione abitativa con la conseguente necessità di verifica della capacità della struttura di supportare il nuovo carico (Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2023, n. 4136).

Alla luce di tali argomentazioni, anche i motivi aggiunti devono essere rigettati.

La novità e complessità della questione giuridica affrontata legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente FF

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Calogero Commandatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Agnese Anna Barone**

IL SEGRETARIO